

Conclusioni
Donatella Curtotti

Sotto molti aspetti, la vicenda giudiziaria perugina segna un punto di inizio nei rapporti tra scienze forensi e processo penale.

Il sistema giuridico, che da molti decenni cerca di governare la mole di conoscenze scientifiche che fanno capolino nell'accertamento penale, stavolta ha raggiunto un buon livello di compromesso: non ne ha subito il dominio come accade di sovente quando si accolgono i risultati forniti dagli esperti in modo inconsapevole senza alcun filtro di natura giuridico-processuale ma, al contrario, è riuscito a sottoporre le tante prove scientifiche (molte della quali dotate di elevato tecnicismo) al controllo giurisdizionale adoperando i tradizionali criteri valutativi di cui dispone il giudice nel più ampio canone del libero convincimento. In poche parole, gli esperti hanno applicato le loro regole e i loro metodi ed hanno dimostrato la validità ed attendibilità scientifica dei risultati cui sono pervenuti; i giudici hanno fatto ricorso ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per controllare l'utilizzabilità processuale dei risultati scientifici ed hanno applicato le "classiche" massime di esperienza per interpretare il peso probatorio di quei risultati in tutt'uno con l'insieme delle altre prove acquisite. C'è, tuttavia, un elemento nuovo nella valutazione giurisdizionale, che si affianca ai criteri contenuti nei cc.dd. parametri "Daubert" e mai prima sondato dalla sentenze dei nostri giudici, di merito e di legittimità. E' la verifica del rispetto dei protocolli operativi previsti nell'esecuzione delle attività di analisi, ricerca ed acquisizione delle tracce in seno alla scena *criminis*. Come già ampiamente ricordato, è questo un criterio di valutazione che non dovrebbe essere di interesse del giudice del dibattimento o, addirittura, del giudice d'appello dovendo invece rappresentare un parametro di valutazione dell'utilizzabilità dei risultati contenuti nelle tracce di spettanza del giudice delle indagini preliminari. Il controllo tardivo consente a quei risultati di condizionare pesantemente le investigazioni, le scelte del pubblico ministero e della difesa, oltre che naturalmente gli esiti della vicenda cautelare.

Ma, a conti fatti, è pur sempre importante che la giurisprudenza italiana abbia compreso che la qualità scientifica e, quindi, giuridica delle investigazioni

compiute sul luogo del reato dipenda dal rispetto delle procedure standardizzate previste a livello internazionale.

Sembrerà paradossale ma la critica negativa che si muove alla sentenza perugina sta proprio in quest'ultimo punto. La verifica del rispetto dei protocolli d'intervento ha distratto l'attenzione dei giudici dal controllo dell'interpretazione condotta dagli investigatori e dagli esperti sulle prove scientifiche. Le investigazioni tecnico-scientifiche sono il connubio di due componenti: quella oggettiva, fatta di passaggi obbligati e standardizzati, e quella soggettiva, personale ed umana, in cui l'esperto è chiamato ad interpretare i dati, scegliere tra più ipotesi possibili, preferirne alcune ad altre in base al calcolo del tasso di probabilità e di errore (sia tecnico che umano). Tutte queste componenti entrano inevitabilmente nelle indagini e rischiano di alterare la corretta gestione delle tracce e delle prove fisiche, pur nel rispetto delle procedure operative.

E' la critica mossa alla sentenza dalla comunità internazionale che, nel recente meeting internazionale dell'EAFS (*European Association of Forensic Science*) tenuto all'Aja nell'agosto 2012, si è chiesta come mai nella massiccia sentenza d'appello (la cui mole ha sorpreso anche i giuristi non appartenenti al mondo di *common law*) non ci sia un solo passaggio dedicato alla valutazione della componente interpretativa delle indagini sulle tracce. Ha stupito come molti degli esperti italiani coinvolti in questo procedimento abbiano fatto scarso impiego dell'approccio Bayesiano nell'interpretare i dati scientifici e come, per converso, i giudici non ne abbiano richiesto l'applicazione per comprendere la validità scientifica dei risultati. Il modello di Bayes è stato costruito proprio per il calcolo a posteriori delle probabilità in presenza di più ipotesi possibili. Ed è oramai il solo metodo con cui la scienza forense riesce a diventare intellegibile al giurista.

Quale sia il futuro di questa vicenda nessuno può saperlo. Ma qual è il futuro delle scienze applicate al processo è questione abbastanza chiara. Che non si possa fare a meno della prova scientifica è inutile anche dirlo. Che il dialogo tra scienza e diritto sia difficile per la profonda differenza che i due mondi

presentano nel conoscere e ricostruire la realtà delle cose è altrettanto ovvio. Che ognuno dei due domini debba continuare a conservare le sue regole senza la pretesa di inglobare le proprie in quelle dell'altro è la sfida del prossimo futuro. In Italia non ci si è ancora arrivati. Ma è quello che chiede la comunità internazionale e ciò dimostra che è un problema che anche altri Stati ed altri ordinamenti giuridici stanno vivendo.

Non è un caso che il Consiglio d'Europa, nel dicembre 2011, adotta una conclusione "*on the vision for European Forensic Science 2020*" puntando alla creazione di un Area Europea delle Scienze Forensi con lo scopo di migliorare la qualità delle prove scientifiche fornite dai laboratori forensi e dalle investigazioni condotte sulla scena del crimine così da agevolare il loro ingresso nei procedimenti penali (*3135th Justice and Home Affairs Council Meeting - Brussels, 13-14 dicembre 2011*). L'Area Europea "*will be an area in which routine forensic processes for the collection, processing, use and delivery of forensic data are based on equivalent minimum forensic science standards, and in which forensic service providers will work on the basis of a common approach to implementation of these standards that fosters closer cooperation between them and the criminal system*".